



ARR-005888-15_10_2014

CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL FUTURO ASSETTO DELLE BANCHINE ED AREE PORTUALI DEL PORTO DI ANCONA

I sottoscritti Maurizio Luconi, Marco Fabretti e Davide Farinelli, nella qualità di membri del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ancona, considerando che l'Autorità Portuale ha pubblicato in data 08/09/14 un Avviso di consultazione afferente il futuro assetto delle banchine ed aree portuali comprese tra la banchina n. 21 e la banchina n. 26 del porto di Ancona, rappresentano quanto di seguito.

Anzitutto, si ritiene opportuno premettere che:

- 1) il rilascio dei nuovi titoli concessori dovrà essere rispettoso dei principi di evidenza pubblica di derivazione comunitaria in materia di concessioni, nonché della disciplina dettata dalla L.84/94, in special modo l'art. 18 ("concessione di aree e banchine");
- 2) si dovrà tenere in debita considerazione il parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 14/03/13 riferito alla specifica situazione del porto di Ancona.

Inoltre, nell'Avviso, l'Autorità portuale ha, tra l'altro, evidenziato che:

A) è prevista la limitazione dell' arco temporale delle concessioni a quattro anni;

B) allo stato attuale l'utilizzo della banchina n. 22 è interdetto, per una durata di almeno 12/15 mesi;

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA	
Presidenza	<input type="checkbox"/>
Segreteria Generale	<input type="checkbox"/>
Area Sviluppo Piano Suel.	<input type="checkbox"/>
Direzione AA.OG.	<input type="checkbox"/>
Direzione Tecnica	<input type="checkbox"/>
Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>

C) la banchina n. 26 sarà interessata da operazioni di dragaggio, operazioni che dovrebbero terminare nel termine di 10/12 mesi dal loro avvio.

Ciò premesso, si propone quanto di seguito.

Banchina n. 21.

Tale banchina è destinata in via preferenziale allo scarico di navi cerealicole; attualmente, vista l'interdizione della banchina n. 22, essa viene utilizzata per lo scarico di merci convenzionali, in special modo contenitori.

Dato però l'esiguo spazio retrostante, si ritiene che tale banchina debba rimanere pubblica, con la medesima destinazione.

Banchina n. 22

Pur nell'attuale stato di interdizione, deve darsi atto che la banchina in questione presenta delle ottime potenzialità nel carico /scarico della merce; profondità, lunghezza dell'accosto, discreto spazio retrostante.

La proposta è quella di mantenerne lo stato di banchina pubblica, destinata ad essere utilizzata dalle imprese portuali autorizzate ex art. 16, L. 84/94 con la realizzazione di una pavimentazione (come quella presente alla b. 4) atta a consentire lo sbarco ed eventuale ricarica, delle diverse tipologie di merci.

Banchina n. 23

Relativamente alla banchina n. 23, occorre evidenziare che essa, da un lato risulta idonea, per pescaggio e per lunghezza, all'accosto di navi portacontainer; d'altro canto, non può tacersi la circostanza

che la stessa è dotata di due gru portainer fisse oramai obsolete, le quali assicurano rese ben al di sotto delle gru semoventi attualmente presenti nel porto.

Tale circostanza dovrà essere tenuta in debito conto al momento in cui si procederà al procedimento di assentimento in concessione; infatti, se l'ipotetico canone di concessione sarà comprensivo anche dell'importo dovuto per la presenza delle gru, è chiaro che ciò potrebbe scoraggiare eventuali soggetti interessati; non può, inoltre, essere taciuta la circostanza che il nuovo concessionario per effetto dell'art. 5 della Deliberazione n. 16 del 24/07/14 dovrà corrispondere ad Ancona Merci il "corrispettivo di retrocessione" relativo agli importi per le manutenzioni straordinarie dalla stessa sostenuti ma non recuperati.

Quindi, si ritiene che essa dovrà mantenere la sua destinazione di banchina (in concessione) dedicata al traffico container, ma sarebbe sicuramente preferibile procedere alla eliminazione delle gru fisse.

Banchina n. 24

Tale banchina è dotata di un discreto fondale pur se limitata nella lunghezza e nello spazio retrostante.

Ideale sarebbe quindi mantenerla come banchina pubblica, destinata ad essere utilizzata dalle imprese portuali autorizzate ex art. 16, L. 84/94, dotandola però, di quella pavimentazione presente alla b. 4 atta allo scarico e alla ricarica di diversa tipologia di merce.

Banchina n. 25

Tale banchina dovrebbe essere assentita in concessione e destinata alla movimentazione di merce diversa dai container.

Banchina n. 26

Relativamente alla banchina n. 26, come evidenziato nell' Avviso, essa sarà interessata da lavori di dragaggio che termineranno entro 10/12 mesi dal loro inizio.


Tenuto conto di ciò, ed in attesa del completamento della complessiva banchina lineare, va mantenuta come banchina pubblica, utilizzabile dalle imprese ex art. 16.

Si ritiene di evidenziare, inoltre, come sia di fondamentale importanza accertarsi in maniera chiara e definitiva che essa sarà in grado di reggere il peso di gru semoventi di ultima generazione.

Maurizio Luconi



Davide Farinelli



Marco Fabretti

